



Comune di Carovigno

(Provincia di Brindisi)

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

ORDINANZA N. 23 del 29/07/2015

DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

IL SINDACO

CONSTATATO che in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, lungo i cigli e le banchine delle strade Comunali, sia urbane che extraurbane, si registra sistematicamente l'abbandono di rifiuti di vario genere, con grave danno all'immagine e decoro della città, esponendo inoltre l'ambiente cittadino a possibili e spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario

PRESO ATTO che le quantità di rifiuti abbandonati, rimossi dal gestore del servizio di raccolta RSU, e/o da ditte specializzate all'uopo incaricate, raggiungono valori considerevoli che incidono negativamente sulla percentuale di raccolta differenziata, rappresentando pertanto un notevole danno per le casse comunali e di conseguenza per la collettività tutta, generando un automatico aumento dell'imposizione fiscale comunale.

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;
- il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/04/2010;
- il vigente Regolamento Comunale che disciplina l'installazione e l'utilizzo di video sorveglianza sul territorio Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 8/09/2014;
- il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/06/1996, in osservanza del modello regionale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

FA DIVIETO

Di abbandonare, scaricare o depositare in modo incontrollato rifiuti di ogni genere in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, lungo i cigli e le banchine delle strade comunali ed extracomunali, nonchè nei pressi della postazione della stazione ecologica mobile

AVVERTE

1. Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche contemplanti sanzioni penali, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, chiunque, in violazione del divieto di cui sopra, abbandona o deposita rifiuti è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro**, ai sensi del coordinato disposto dell'art. 13 e articolo 62 del vigente Regolamento

Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/04/2010.

2. Nel caso di abbandono di quantità non riconducibili al consumo familiare quotidiano, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al punto 1, chiunque violi il divieto disposto con la presente ordinanza, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, secondo quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs 152/2006. Il Sindaco disporrà con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché a presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 dello stesso D.lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune ed inviata al Comando dei Carabinieri Competente e che alla stessa venga data massima pubblicità tramite avvisi pubblici nelle forme più efficaci.
- Che gli Agenti della P.M. procedano alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, avanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

Dalla residenza municipale, 29 luglio 2015

IL SINDACO
Carmine Pasquale Brandi
